



Decreto Dirigenziale n. 209 del 06/03/2012

A.G.C.5 Ecologia, tutela dell'ambiente, disinquinamento, protezione civile

Settore 9 Ciclo integrato delle acque

Oggetto dell'Atto:

RETTIFICA DECRETI N.585 DEL 14/12/11 E N. 604 DEL 22/12/11

IL DIRIGENTE

PREMESSO che:

- a) con DGR n.932 del 26/05/08 la Giunta Regionale ha preso atto dell'Ordinanza n. 099 del 28.04.08 del Commissario di Governo delegato ex OO.P.C.M. n. 2425/96 e s.m. e i. che ha trasferito il progetto di finanza disciplinato dal contratto Rep. 13625 del 16/12/04, registrato al registro atti pubblici in data 30/12/04 al n.105728, avente per oggetto "Concessione per l'adeguamento e la realizzazione del sistema di collettori del PS3 (ad esclusione di quelli insistenti nel territorio del Comune di Napoli soggetti alla competenza del Sindaco di Napoli - Commissario di Governo delegato), l'adeguamento degli impianti di depurazione di Acerra, Cuma, Foce Regi Lagni, Marcianise, Napoli Nord nonché la realizzazione o l'adeguamento degli impianti di trattamento dei fanghi" e, per l'effetto, il subentro da tale data sulla titolarità dei rapporti giuridici ed economici posti in essere dal Commissario di Governo delegato ex O.P.C.M. n.2425/96 e s.m. e i. - Codice CIG 29221255D4 - Codice CUP B92I01000060003;
- b) nell'aprile 2010 la Procura di S.Maria Capua Vetere ha proceduto al sequestro degli impianti di depurazione di Regi Lagni, Napoli Nord e Marcianise dandoli in custodia giudiziaria al prof. Paolo Massarotti con Ordinanza di misura cautelare personale e reale n. 9007/09 R.G.N.R. e n. 11896/09 G.I.P. del Tribunale di S. Maria Capua Vetere.
- c) con nota del 28/09/2010, la Regione ha comunicato alla Hydrogest Campania s.p.a. la risoluzione del contratto ai sensi dell'art.42, comma 4 della Convenzione.
- d) A fronte del paventato "disastro ambientale" in data 30.09.2010, presso lo studio del custode giudiziario, è stato stilato un verbale con il quale venivano assunti reciproci impegni, con "l'obiettivo di mitigare il disastro ambientale", procedendo al completamento dei lavori di rifunionalizzazione e alla contestuale gestione e manutenzione delle opere ex Concessione.
- e) nell'ambito della complessa vicenda contrattuale interessata da molteplici contenziosi civili, penali e contabili, tenuto conto della necessità di garantire la gestione degli impianti di depurazione in correlazione al pericolo di disastro ambientale ipotizzato dalla Procura, nonché dell'esigenza di evitare ulteriori aggravii di spesa connessi alle procedure esecutive azionate dalla Hydrogest, tra le quali il sopra citato Decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo n. 7546/10, il Dirigente del Settore Cia ha stipulato un accordo in data 18/4/11 al fine di contemperare i vari aspetti e le molteplici esigenze di interesse pubblico, tenuto conto peraltro, del citato parere reso dall'Avvocatura;
- f) con DD n. 112 del 2/5/11 si è preso atto dell'avvenuta risoluzione della concessione rep.13625 del 16/12/04, si è preso atto dell'accordo sottoscritto in data 18/4/11 dal dirigente del Settore CIA e dal Liquidatore della Hydrogest Campania spa;
- g) con i DD n.585/11 e n.604/11 sono stati approvati i progetti esecutivi degli interventi urgenti 1° stralcio, rispettivamente, dell'impianto di Napoli Nord e dell'impianto di Acerra;

CONSIDERATO

- a) Che con nota del 29/02/12 il Direttore dei lavori ed il Responsabile del procedimento hanno rappresentato che nelle relazioni istruttorie dei progetti esecutivi degli interventi urgenti 1° stralcio dell'impianto di Napoli Nord e dell'impianto di Acerra per mero errore materiale veniva riportato pari al 25% in luogo del 20% il coefficiente del valore riduttivo utilizzato per valutare i prezzi delle apparecchiature all'anno 2006 partendo dalla stima indicata dalla Hydrogest a prezzi 2011;
- b) Che nella medesima nota il Direttore dei lavori ed il Responsabile del procedimento dichiaravano che restano valide tutte le determinazioni e valutazioni riportate nelle succitate istruttorie in quanto riferite al valore del coefficiente pari al 20%;

RITENUTO

- a) Di dover rettificare i DD n.585/11 e n.604/11, prendendo atto di quanto dichiarato dal Direttore dei lavori ed il Responsabile del procedimento, nella sola parte dove nei rispettivi RILEVATO le parole ai punti:

- a.5 - "coefficiente riduttivo del 25%";
 - c.3.4 - "coefficiente di riduzione pari al 25%";
- sono corrette con le parole:
- a.5 - "coefficiente riduttivo del 20%";
 - c.3.4 - "coefficiente di riduzione pari al 20%";
- b) Di confermare tutto quanto altro riportato nei DD n.585/11 e n.604/11;

VISTI

La Legge 109/94 e s.m.i.
Il DPR 554/99
Il DM 145/2000
La DGR n.932 del 26/05/08
Il DD n. 112 del 2/5/11

alla stregua degli atti sopra richiamati e vista l'istruttoria effettuata dal Responsabile del procedimento;

DECRETA

1. Di rettificare i DD n.585/11 e n.604/11, prendendo atto di quanto dichiarato con nota del 29/02/12 dal Direttore dei lavori ed il Responsabile del procedimento, nella sola parte dove nei rispettivi RILEVATO le parole ai punti:
 - a. a.5 - "coefficiente riduttivo del 25%";
 - b. c.3.4 - "coefficiente di riduzione pari al 25%";sono corrette con le parole:
 - c. a.5 - "coefficiente riduttivo del 20%";
 - d. c.3.4 - "coefficiente di riduzione pari al 20%";
2. Di confermare tutto quanto altro riportato nei DD n.585/11 e n.604/11;
3. Di trasmettere copia del presente provvedimento all'Assessore all'Ambiente, alla Hydrogest Campania S.p.A., al Custode Giudiziario ed al B.U.R.C. per la pubblicazione.

Il Dirigente
dr. Michele Palmieri